

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

società in accomandita semplice - fallimento socio accomandante estensione del fallimento ingerenza nella gestione sindacato di legittimità.

Composta da

Antonio Didone

Presidente

R.G.N. 21050/2014

Giulia Iofrida

Consigliere

Cron. 16984/18

Francesco Terrusi

Consigliere

Num.

Paola Vella

Consigliere

U.P. 16/05/2018

Giuseppe Fichera

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

C-UOC-

sul ricorso iscritto al n. 21050/2014 R.G. proposto da

Oscar (C.F. PRTSCR46S25L934E), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Policicchio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Scarfoglio, in Roma via Magan Grecia 39.

- ricorrente -

contro

Fallimento di Oscar (

in persona

del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

)

- controricorrente -

e contro

Banca Padovana Credito Cooperativo (C.F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

153

avverso

la sentenza n. 1931/2014 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 13 agosto 2014.

Sentita la relazione svolta all'udienza del 16 maggio 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Immacolata Zeno, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Udito l'avv. per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Su istanza del curatore del fallimento della società Il Quartiere s.a.s. di Lara & c. s.a.s., il Tribunale di Padova dichiarò il fallimento di Oscar quale socio accomandante che si era ingerito nella gestione della medesima società.

Il reclamo proposto dal fallito venne respinto, con sentenza depositata il 13 agosto 2014, della Corte d'appello di Venezia, la quale ritenne che fosse stata dimostrata l'ingerenza nell'amministrazione della società da parte del avendo quest'ultimo intrattenuto in via esclusiva i rapporti con il creditore che in precedenza aveva concesso in *leasing* un immobile alla società poi fallita.

Avverso la detta sentenza della Corte d'appello di Venezia,
Oscar la proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi, cui resiste con controricorso il fallimento di Oscar.

Non ha spiegato difese il creditore istante per la dichiarazione di fallimento della società in accomandita.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 1 l.fall., atteso che la corte d'appello ha omesso di considerare che la società Il Quartiere s.a.s. di Lara & c.

s.a.s. non poteva essere dichiarata fallita, per difetto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2320 c.c., poiché il giudice di merito ha ritenuto erroneamente che esso accomandante si fosse ingerito nella gestione della società fallita, avendo invece assunto soltanto un ruolo di consulenza, in considerazione della professione di commercialista esercitata.

- 2. Il primo motivo è inammissibile, trattandosi di una questione nuova, mai sottoposta al collegio giudicante in sede di reclamo, oltre che manifestamente infondata, atteso che questa Corte ha già chiarito che l'accertamento dell'insolvenza della società - ma il discorso vale chiaramente anche per i c.d. presupposti soggettivi ex art. 1, secondo comma, l.fall. -, contenuto nella sentenza fallimento dichiarativa del della stessa, non dall'opposizione (oggi dal reclamo innanzi alla corte d'appello), fa stato erga omnes e quindi anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, il quale, in sede di impugnazione avverso la sentenza che abbia esteso nei suoi confronti il fallimento, non può porre in discussione il suddetto accertamento (Cass. 13/03/1982, n. 1632).
 - 3. Il secondo motivo è inammissibile.

Com'è noto, per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice – espressamente vietata dall'art. 2320 c.c. – è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa (Cass. 23/02/2018, n. 4498).

Nella vicenda che ci occupa la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto, con motivazione congrua, che nell'intrattenere in maniera pressoché esclusiva i rapporti con la società creditrice dei canoni di locazione di un immobile concesso in *leasing* alla fallita, il

abbia sostanzialmente svolto una attività riconducibile a quella di amministratore della Il Quartiere s.a.s. di Lara & c. s.a.s., fatto storico di cui ha tratto sicura conferma anche dalla verifica dell'esistenza di una sua delega ad operare sul conto corrente della fallita.

Orbene, l'accertamento del compimento di precisi atti di ingerenza nella gestione sociale da parte del socio accomandante è indagine in fatto riservata al giudice di merito, che non può essere oggetto di un sindacato in sede di legittimità, invocando in maniera inammissibile una diversa valutazione da parte di questa Corte, di quelle medesime circostanze che sono state poste a fondamento della decisione presa dal giudice di merito.

5. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 praggio 2018.

Il Consigliere estensore

(Giuseppe Fiehera)

Il Funzionario Glydiziazio Dott.ssa Fabrizia barrone

DEPOSITO LERIA 11..... 2 7 GIU 2313

Il Funzaenario di iddiziario Dottosa Fabrizio Barone

4 di 4

Il Presidente

Antonio Didoné)